

DELITTO MAZZA

le motivazioni della cassazione

Un *“sicuro movente economico; un’operazione inconfessabile”* condotta dai due assassini; l’*“esistenza di tracce del sicuro passaggio di persone in un appartamento nella città e nel giorno in cui venne commesso l’omicidio”*.

Sono questi gli elementi *“certi”* sui cui si basa la decisione dei giudici della quinta sezione penale della Cassazione che, il **24 febbraio 1993**, hanno confermato la sentenza di condanna della Corte di assise d'appello di Bologna per la ballerina polacca **Katharina Mirosława**, suo marito **Witold Drozdzik Kielbasinski** e suo fratello **Zbigniew Drozdzik**, ritenuti responsabili della morte dell'imprenditore parmense **Carlo Mazza**, avvenuta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 1986.

Secondo la Suprema Corte, la ballerina *“aveva sempre continuato ad essere affettivamente legata al marito ed il suo rapporto con il Mazza aveva solo delle motivazioni economiche”*. E questo – si legge nella motivazione - era dimostrato dal fatto che per aiutare il marito, in difficoltà economiche, *“la Mirosława aveva impegnato pelliccia e gioielli, versando il ricavato e una consistente somma di denaro sul conto del marito”*. E che la donna, amante dell'imprenditore, continuasse ad avere rapporti con il marito lo dimostra - afferma la sentenza – *“il tenore delle conversazioni telefoniche tra i coniugi intercettate dalle quali risultava che i due si scambiavano tenerezze”*.

Secondo i giudici le tesi contrarie degli imputati (come quella che **Katharina** era in contatto con **Witold** solo perché voleva avere notizie del loro figlio) *“prospettano non un vizio di motivazione, ma una diversa valutazione delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità, posto che la valutazione dei giudici di merito appare corretta e logica”*. Inoltre *“la sentenza, del tutto logicamente, ha ritenuto che nella mente dei coniugi la riscossione del miliardo della polizza, che Mazza aveva intestato alla Mirosława, avrebbe in una sola volta risolto i loro problemi annosi e vitali”*.

Oltre il *“sicuro movente economico”*, i magistrati concordano con i giudici d'appello nel credere che **il marito** e **il fratello di Katharina** *“vennero in Italia per commettere l’omicidio. Tesi, questa, suffragata dal fatto che i due, in un primo momento, non vollero confessare di aver affittato una macchina”* che *“aveva fatto un percorso di circa 2.300 Km, compatibile con quello Monaco-Parma-Amburgo”* e che sarebbero stati proprio loro a pernottare nell'appartamento di Modena il giorno prima dell'omicidio. Particolare *“ben argomentato perché solo Kielbasinski ne possedeva la chiave d'ingresso”*.

La responsabilità della **Mirosława** inoltre – secondo la Cassazione - è fuori discussione perché *“i due uomini non avrebbero intrapreso un'azione di tanta gravità e per quello scopo senza il pieno consenso della donna, unica beneficiaria della polizza”*.